



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11A-12A/97669

Roma,

20 LUG. 2004

P.D.C.: T. Col. IANNACCONE - Tel. 06/36803712

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 maggio 2004. — Adeguamento annuale degli assegni fissi, indennità e stipendi dei Generali e dei Colonnelli, nonché degli Ufficiali titolari di trattamento economico "dirigenziale". Anno 2004.

INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale — Serie generale — n. 161 del 12 luglio 2004 è stato pubblicato il D.P.C.M. 14 maggio 2004 recante "Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate", che prevede, per il personale ivi indicato, l'aumento, in misura percentuale pari all'1,38 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in godimento alla data del 1° gennaio 2003. Per quanto di interesse in questa sede, si procede all'analisi degli effetti incidenti sul trattamento economico del personale militare delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri direttamente o indirettamente interessato all'applicazione del citato decreto.
2. Al riguardo, nei confronti dei Generali e Colonnelli e gradi corrispondenti, il provvedimento comporta, con efficacia dal 1° gennaio 2004, l'incremento nella predetta misura dell'1,38 per cento, delle sottoindicate voci retributive:
 - stipendio;
 - indennità integrativa speciale;
 - assegno pensionabile;
 - speciale indennità pensionabile *ex lege* n. 472/87;
 - speciale indennità pensionabile *ex D.L.vo* n. 490/97;
 - indennità di posizione *ex lege* n. 334/97;
 - indennità perequativa di cui al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
 - indennità pensionabile (compresa quella spettante al personale delle capitanerie di porto e di quello in servizio presso gli stabilimenti militari di pena);
 - indennità operativa.

- 2 -

Ne è, altresì, beneficiario il personale militare provvisto di trattamento economico "dirigenziale", per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per detto personale l'incremento in esame opera sulle seguenti voci retributive:

- stipendio;
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- indennità pensionabile (per gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri destinatari dell'articolo 43, commi 22 e 23, della richiamata legge n. 121/81, nonché, per il personale in servizio presso gli stabilimenti militari di pena e di quello delle capitanerie di porto, ex lege n. 468/87, limitatamente agli aventi titolo, vista la legge n. 295/02 e quanto precisato nella relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003);
- indennità operativa (unicamente al personale destinatario, vista la legge n. 295/02 e la relativa circolare applicativa prot. n. DGPM/IV/11-12/021698 del 14/02/2003).

L'aumento dell'1,38% determina, inoltre, per effetto indotto, dal 1° gennaio 2004, la rivalutazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario(*).

3. Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli, territoriale e periferico, affinché, in particolare, ne siano edotti gli Uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla prossima mensilità di agosto 2004, ivi disponendo, altresì, il pagamento delle somme arretrate (potenzialmente spettanti dal 1° gennaio 2004) salvo la necessità di un differimento, comunque contenuto, conseguente ad eventuali indisponibilità generali di cassa ovvero a difficoltà tecniche.

La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto, va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. I benefici economici in questione saranno formalizzati successivamente.

Si rammenta, infine, che l'aggiornamento del trattamento economico ha riflessi, con effetto dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'indennità di ausiliaria, nonché sulla base di calcolo sottostante al conteggio della pensione/assegno di ausiliaria e dell'indennità di buonuscita. Nei riguardi del personale in quiescenza, amministrato in regime di provvisorietà ai sensi dell'articolo 162 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ovvero di decentramento dell'attribuzione del trattamento normale di quiescenza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, si profilano, dunque, gli adempimenti intesi ad aggiornare:

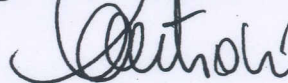
— 3 —

- l'indennità di ausiliaria, al personale nella corrispondente posizione di stato, al 1° gennaio 2004;
- il trattamento pensionistico agli aventi titolo, cessati dal servizio durante il corrente anno, la cui liquidazione sia nel frattempo avvenuta senza tener conto del D.P.C.M. 14 maggio 2004.

In tal senso, gli Enti interessati provvederanno alla stesura, nell'ambito delle proprie competenze, di quelle delegate o decentrate, dei correlati decreti/atti dispositivi.

Analoghi adempimenti dovranno espletarsi ai fini della formalizzazione della documentazione propedeutica alla liquidazione dell'indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P.

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Magg. Gen. Sandro SANTRONI



E)

E

)

E

(*) La misura oraria del compenso per lavoro straordinario nei confronti dei soggetti destinatari dell'incremento dell'1,38%, va determinata, giusta il disposto dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Interministeriale 10/12/1990, applicando le prescritte maggiorazioni su una base di calcolo data dalla divisione per 156 dei seguenti elementi: stipendio iniziale mensile lordo (nel quale accede l'incremento dell'1,38%); indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente e, perciò stesso, non comprensiva del ripetuto incremento dell'1,38%; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.